Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 158

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 22 giugno 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare «alla memoria» per attività partigiana

Decreto presidenziale 15 *marzo* 1973
registrato alla Corte dei conti, addì 4 *maggio* 1973
registro n. 12 *Difesa, foglio n.* 283

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

BASSI Sergio, nato il 12 marzo 1925 a Parma. — Entrava tra i primi nelle formazioni partigiane della sua zona, distinguendosi per fede e sprezzo del pericolo e dando continuo esempio — quale caposquadra prima e comandante di distaccamento poi — di valore e capacità di comandante.

Dopo aver partecipato col suo reparto a numerose, audaci azioni veniva catturato.

Sottoposto a dure sevizie, tutto sopportava con stoicismo e fierezza senza nulla rivelare.

Condannato a morte, nell'offrire la sua esistenza alla causa della libertà, inneggiava alla grandezza della Patria. — Milano - Alto Verbano, ottobre 1943 - 31 luglio 1944.

FANTINI Gino, nato il 25 settembre 1924 in Cesena (Forlì). — Partigiano valoroso ed audace prendeva parte a numerose azioni della Resistenza, sempre distinguendosi per fermezza d'animo, spirito di sacrificio e amor patrio.

Offertosi volontario per portare a termine una rischiosa azione di pattuglia, fronteggiava eroicamente un duro attacco sferrato di sorpresa da soverchianti forze avversarie.

Rimasto gravemente ferito, veniva catturato, torturato e barbaramente trucidato dai suoi feroci aguzzini. — Ranchio (E. Romagna), 23 luglio 1944.

GANZAROLI Dino, nato il 21 marzo 1924 in Salara (Rovigo). — Dopo l'armistizio raggiungeva le formazioni di montagna e partecipava a molteplici rischiose azioni, dando sempre prova di abile, coraggioso combattente ed infliggendo al nemico gravi perdite in uomini e materiali.

Affidatogli il comando di una squadra mitraglieri, per le sue particolari doti di audacia e capacità, validamente fronteggiava per oltre tre giorni preponderanti forze avversarie, impegnandole in micidiale lotta ravvicinata quando le munizioni stavano per finire.

Circondato e ferito continuava a battersi strenuamente finché, colpito mortalmente, cadeva da prode, dopo aver reso inutilizzabile la propria arma. — Monte Carmo (Liguria), 28 novembre 1944.

MOLON Mario, nato il 21 marzo 1919 a Recoaro Terme (Vicenza). — Già in servizio nell'Esercito, si univa, all'armistizio, alle formazioni partigiane di montagna, divenendo comandante di distaccamento partigiano per le sue doti di coraggioso combattente e di capace istruttore.

Destinato a compiere una azione di sabotaggio contro autocolonne nemiche in transito nella zona, mentre si adoperava a procurare i viveri necessari, veniva sorpreso da soverchiante nemico contro cui opponeva fiera resistenza fino all'esaurimento delle munizioni.

Catturato, torturato e condannato a morte, affrontava con serenità il plotone di esecuzione gridando impavidamente «Viva la libertà - Io muoio per la Patria». — Chiampo (Veneto), 5 giugno 1944.

PAGANI Glicerio, nato il 3 giugno 1926 a Filattiera (Massa Carrara). — Giovane esuberante, entrava con vivo ardimento nella Resistenza, prodigando le sue vigorose energie sia nell'organizzazione dei primi nuclei partigiani della zona, sia nell'eseguire con capacità importanti lavori della difesa campale.

Nel corso di uno duro combattimento, incurante del pericolo, si batteva da prode, infliggendo al nemico gravi danni e sensibili perdite.

Rimasto ferito continuava a lottare con accanimento, incitando con l'esempio i suoi commilitoni finché, colpito nuovamente al petto da micidiali raffiche di mitra, cadeva generosamente per la causa della libertà. — Pian di Barca (La Spezia), 6 dicembre 1944.

MEDAGLIE DI BRONZO

MONETA Attilio, nato il 22 aprile 1893 in Malesco (Novara). — Già distintosi per attività e coraggio in lunga azione di collegamento e rifornimento di formazioni partigiane, volontariamente aggregavasi ad un reparto d'assalto incaricato di sventare una manovra di aggiramento, condotta dal nemico con l'impiego di potenti mezzi, precedendo ed incitando i suoi commilitoni all'attacco finché cadeva falciato da una raffica nemica. — Ossola, settembre 1943; Finero, 12 ottobre 1944.

ROSSI Giovanni, nato il 28 novembre 1920 a Polverara (Follo - La Spezia). — Già militare dell'Esercito, entrava tra i primi nella Resistenza e partecipava validamente alla lotta per il riscatto del popolo italiano.

Nel corso di un massiccio rastrellamento nemico, mentre da solo si portava in posizione avanzata per accertare l'entità delle forze avversarie, colpito da micidiale raffica di mitra, cadeva da prode nel generoso tentativo di salvare i suoi commilitoni. — Graveglia (Riccò del Golfo - La Spezia), 27 gennaio 1945.

TADDEO Giovanni, nato il 16 gennaio 1918 a Grumento Nova (Potenza). — Partigiano ardimentoso, si distingueva in numerose azioni per decisione, coraggio e spirito di sacrificio fino a meritarsi la nomina di vice comandante di squadra.

Nel corso di una rischiosa azione, vista la gravità della situazione che minacciava di accerchiamento la sua formazione, si portava da solo verso le linee avversarie ed apriva intenso fuoco con la sua arma attirando su di sè l'attenzione del nemico e dando così modo ai suoi commilitoni di sganciarsi. Nel generoso, ardito gesto veniva colpito a morte. — Val Borbera 1° giugno 1944; Pobbio (Cabella Ligure), 30 dicembre 1944.

VENTURA Ferruccio, nato il 3 febbraio 1924 a Nave (Brescia). — Partigiano combattente partecipava a numerosi combattimenti distinguendosi sempre e meritando l'incarico di intendente di distaccamento partigiano per le sue doti di organizzatore dei servizi logistici.

Caduto in una imboscata nel corso di un pesante rastrellamento, si batteva validamente finchè, esaurite le munizioni, soccombeva generosamente per gli ideali della libertà. — Croce di Orero (Liguria), 18 novembre 1944.

(7815)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 giugno 1973, n. **319**.

Norme per la sistemazione di personale che ha esercitato funzioni di commissario di leva.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Coloro che dal 1° giugno 1965 alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato almeno 5 anni di lodevole effettivo servizio come commissari di leva possono, a loro domanda, ed anche in soprannumero, essere riammessi o mantenuti in servizio, con anzianità dalla data di inizio di detto servizio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1973

LEONE

ANDREOTTI — TANASSI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 5 giugno 1973, n. **320**.

Determinazione della nuova misura del contributo ordinario annuo della Lega navale italiana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo ordinario annuo di lire 60 milioni concesso alla Lega navale italiana con legge 12 marzo 1968, n. 290, è fissato a decorrere dall'esercizio 1973 in lire 160 milioni annui.

Art. 2.

La Lega navale italiana in aggiunta ai compiti determinati dall'articolo 1 della legge 5 luglio 1964, n. 625, e dall'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 290, provvederà all'approntamento di nuove sedi nautiche, al potenziamento di quelle esistenti ed alla distribuzione ai propri organi periferici di imbarcazioni idonee allo esercizio collettivo dello sport velico da parte dei giovani.

Art. 3.

All'onere annuo di lire 100 milioni, derivante dalla attuazione della presente legge, si provvede, per l'anno finanziario 1973, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1973

LEONE

ANDREOTTI — TANASSI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 6 giugno 1973, n. **321**.

Integrazione della dotazione del Fondo di rotazione per iniziative economiche del territorio di Trieste e della provincia di Gorizia, istituito con legge 18 ottobre 1955, n. 908.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato l'ulteriore conferimento della somma di lire 40 miliardi a favore del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia, di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche e integrazioni. La somma sarà ripartita in otto annualità di 5 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1980.

Art. 2.

All'onere di lire 5000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1973 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1973

LEONE

ANDREOTTI — TAVIANI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 6 giugno 1973, n. **322.**

Concessione al Centro italiano di ricerche e di informazione sulla economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse (CIRIEC) di un contributo annuo a carico dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'anno finanziario 1972 è autorizzata la concessione in favore del Centro italiano di ricerche e di informazione sull'economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse (CIRIEC), con sede in Milano, di un contributo annuo di lire 35 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 35 milioni derivante dall'applicazione della presente legge negli anni 1972 e 1973 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1973

LEONE

ANDREOTTI — TAVIANI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 6 giugno 1973, n. **323.**

Ammissione dei laureati in astronomia e in discipline nautiche ai pubblici concorsi per l'accesso a talune carriere direttive tecniche del personale della Difesa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, concernente riordinamento delle carriere e revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa, sono apportate le seguenti modifiche.

L'ultimo comma dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Per l'accesso alla carriera direttiva tecnica del personale dell'Istituto geografico militare è richiesto il possesso del diploma di laurea in ingegneria o in matematica o in fisica o in astronomia o in discipline nautiche ».

L'ultimo comma dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« Per l'accesso alla carriera direttiva tecnica dei fisici è richiesto il diploma di laurea in fisica o in astronomia; per l'accesso a quella degli ingegneri, il possesso del diploma di laurea in ingegneria meccanica o elettrotecnica o elettronica ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1973

LEONE

ANDREOTTI — TANASSI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 6 giugno 1973, n. **324.**

Modifiche alla legge 25 maggio 1962, n. 417, relativamente al trattamento di quiescenza degli ufficiali cessati dal servizio permanente effettivo per mutilazioni o invalidità di guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3 della legge 25 maggio 1962, n. 417, gli ufficiali delle forze armate e della guardia di finanza collocati nella riserva o in congedo assoluto per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per servizio di guerra durante il conflitto 1940-45, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, si considerano cessati dal servizio permanente sotto tale data.

Art. 2.

All'onere annuo di lire 4.300.000 derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte nell'anno finanziario 1973 mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1973

LEONE

ANDREOTTI — TANASSI — RUMOR — VALSECCHI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 6 giugno 1973, n. **325**.

Nuove misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico, di cui al regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito nella legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, sono raddoppiate.

Art. 2.

L'indennizzo privilegiato aeronautico è esteso al personale militare e civile dello Stato che, essendo in servizio presso gli aeroporti, riporti invalidità in conseguenza di incidente di volo. Se dall'incidente sia derivata la morte, l'indennizzo è liquidato alle famiglie.

Art. 3.

La presente legge ha effetto per gli incidenti di volo verificatisi a partire dal 1° gennaio 1968.

All'onere di lire 300.000.000 derivante dalla presente legge si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1972.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1973

LEONE

ANDREOTTI — TANASSI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 6 giugno 1973, n. **326**.

Estinzione dell'ente perpetuo « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann » e devoluzione dei residui beni all'« Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann », trasformata in ente perpetuo con legge 13 giugno 1935, n. 1099, è estinta.

I beni che residueranno dopo la sua liquidazione saranno devoluti all'« Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito » (ONAOMCE), con sede in Roma.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1973

LEONE

ANDREOTTI — TANASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 6 giugno 1973, n. **327**.

Modifica delle norme relative alla commissione di vigilanza della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza prevista dall'articolo 3, libro I, del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 3, libro primo, del testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è sostituito dal seguente:

« Le amministrazioni della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza sono poste sotto la vigilanza di una commissione composta di tre senatori e di tre deputati, di tre consiglieri di Stato e di un consigliere della Corte dei conti.

I senatori ed i deputati sono scelti dalle rispettive Camere all'inizio di ogni legislatura e nell'intervallo tra una legislatura e l'altra continuano a far parte della commissione.

Per ciascun parlamentare membro effettivo è designato un supplente, chiamato a sostituirlo in caso di cessazione dall'incarico.

I consiglieri di Stato ed il consigliere della Corte dei conti sono nominati rispettivamente dal Presidente del Consiglio di Stato e dal Presidente della Corte dei conti, restano in carica per lo stesso periodo previsto per i parlamentari e possono essere riconfermati.

Essi cessano di far parte della commissione in caso di collocamento a riposo e alla loro sostituzione, per il restante periodo, si provvede a norma del precedente comma.

La commissione di vigilanza nomina il presidente ed il vice presidente tra i suoi componenti ».

Art. 2.

Nella prima applicazione della presente legge la commissione, così come rinnovata per l'anno 1973, rimarrà in carica fino alla data della sua ricomposizione allo inizio della nuova legislatura.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1973

LEONE

ANDREOTTI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 6 giugno 1973, n. **328.**

Norme riguardanti il trattamento di quiescenza degli ufficiali e sottufficiali albanesi cessati dal servizio in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 489.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli ufficiali e ai sottufficiali albanesi già in servizio permanente o in carriera continuativa, cessati di appartenere alle forze armate italiane ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 489, che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana, è concesso il trattamento di quiescenza nella misura e con le modalità previste dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto legislativo sopra citato.

La pensione, nei casi in cui spetta, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'indennità per una volta tanto liquidata a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 2 agosto 1946, n. 489, è recuperata.

Art. 2.

All'onere annuo di lire 1.500.000 derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte, nell'anno finanziario 1973, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1973

LEONE

ANDREOTTI — TANASSI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 9 giugno 1973, n. **329.**

Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo di lire 50 miliardi per l'esercizio finanziario 1973.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al Comitato nazionale per l'energia nucleare, istituito con legge 11 agosto 1960, n. 933, e ristrutturato con legge 15 dicembre 1971, n. 1240, è assegnato per l'anno 1973, a carico dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un contributo di 50 miliardi di lire.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con riduzione del fondo di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1973

LEONE

ANDREOTTI — FERRI — TAVIANI — MALAGODI — SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1973, n. **330.**

Autovetture di servizio per i commissari ed i rappresentanti del Governo nelle regioni, nonchè per i presidenti dei tribunali amministrativi regionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto 3 aprile 1926, n. 746, che approva il regolamento sul servizio automobilistico delle amministrazioni dello Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 2 del regolamento sul servizio automobilistico delle amministrazioni dello Stato, approvato con regio decreto 3 aprile 1926, n. 746, è aggiunto il seguente comma:

« Può essere assegnata una vettura automobile ai commissari o rappresentanti del Governo nelle regioni, nonchè ai presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle loro sezioni staccate, che risultino istituite, a termini della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e del relativo regolamento di esecuzione. In considerazione delle caratteristiche lagunari del capoluogo della Regione veneta, gli automezzi di servizio assegnati in uso alle suindicate autorità, con sede in Venezia, sono rappresentati da una vettura-motoscafo e da una automobile. Le predette assegnazioni sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sempre che le cennate autorità non risultino già fornite di automezzi di servizio per altro incarico ricoperto ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1973

LEONE

ANDREOTTI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 117. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1973, n. **331.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione delle parrocchie di S. Casciano e di S. Martino, nel comune di Sarsina.

N. 331. Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Sarsina in data 1° agosto 1972, relativo all'unione perpetua « aeque principalis » delle parrocchie di S. Casciano, in località Monteriolo e di S. Martino, in località Appozzo del comune di Sarsina (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno **1973**
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 94. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1973, n. **332.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giovanni dei lebbrosi, in Palermo.

N. 332. Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Palermo in data 25 aprile 1970, integrato con postilla 27 agosto 1971 e con due dichiarazioni del 30 giugno 1971 e 5 giugno 1972, relativo alla erezione della parrocchia di S. Giovanni dei lebbrosi, nella zona Settecannoli di Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 101. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1973, n. **333.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione della « Congregazione delle suore francescane terziarie di S. Onofrio », con sede in Rimini.

N. 333. Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione di « Congregazione delle suore francescane missionarie di Cristo », assunta dalla « Congregazione delle suore francescane terziarie di S. Onofrio », con sede in Rimini (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 108. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1973, n. **334.**

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle clarisse urbaniste di S. Chiara, in Rossano.

N. 334. Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle clarisse urbaniste di S. Chiara, in Rossano (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 107. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1973, n. **335.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Rita, nel comune di Caltanissetta.

N. 335. Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Caltanissetta in data 20 maggio 1971, integrato con due dichiarazioni del 23 novembre 1971 e 25 febbraio 1972, relativo alla erezione della parrocchia di S. Rita, in contrada omonima del comune di Caltanissetta.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 100. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1973, n. **336.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Trinità, nel comune di Prato.

N. 336. Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Prato in data 30 novembre 1971, integrato con dichiarazione 1° marzo 1972, relativo alla erezione della parrocchia della Trinità, in località Viaccia del comune di Prato (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno **1973**
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 99. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1973, n. 337.

Erezione in ente morale dell'« Associazione nazionale italiana dei cavalieri del S.M.O. Costantiniano di San Giorgio », con sede in Napoli.

N. 337. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'« Associazione nazionale italiana dei cavalieri del S.M.O. Costantiniano di San Giorgio (ANCCI) », con sede in Napoli, viene eretta in ente morale e ne viene approvato, con modificazioni, lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 87. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 febbraio 1973.

Dichiarazione, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge, dell'esistenza del carattere di pubblica calamità in ordine al nubifragio del 14 e 15 luglio 1972, che ha colpito il territorio dei comuni di Manfredonia, Monte S. Angelo e Mattinata in provincia di Foggia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che il nubifragio, che si è abbattuto nella notte tra il 14 e il 15 luglio 1972, ha colpito i comuni di Manfredonia, Monte S. Angelo e Mattinata in provincia di Foggia, ha rivestito eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati la dichiarazione della esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' riconosciuta ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge l'esistenza del carattere di pubblica calamità al nubifragio che nella notte tra il 14 e il 15 luglio 1972 ha colpito i seguenti comuni della provincia di Foggia:

Manfredonia, Monte S. Angelo e Mattinata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1973

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1973
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 358

(8500)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1972.

Ricostituzione della commissione centrale per le cooperative.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 18 e 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con la legge 8 maggio 1949, n. 285 e ratificato dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, relativi alla istituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, della commissione centrale per le cooperative e alla determinazione dei suoi compiti, nonchè le successive norme modificative;

Visto il decreto ministeriale in data 31 marzo 1969, con il quale è stata ricostituita la commissione predetta;

Considerato che, per la scadenza del termine di durata, si rende necessario provvedere alla ricostituzione della commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dai Ministeri e dagli enti interessati, ai sensi delle norme sopra citate;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati membri della commissione centrale per le cooperative, ai sensi del terzo comma dell'art. 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, i signori:

1. D'Alessio dott. Ettore, direttore generale della cooperazione e in sua vece Mastrovito avv. Francesco;
2. De Felice dott. Eustachio, membro effettivo e Pistilli dott. Massimo, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'interno;
3. Zappalà dott. Lelio, membro effettivo e Donnamaria dott. Giovanni, membro supplente, in rappresentanza del Ministero delle finanze;
4. Bartoli dott. Giacinto, membro effettivo e Barbagiovanni dott. Cesare, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;
5. Guastadisegni dott. Gaetano, membro effettivo e Spadaro dott. Giuseppe, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;
6. Veneri dott. Renato, membro effettivo e Brigati dott. Luigi, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
7. Ciccolini dott. Clinio, membro effettivo e Belgiorno dott. Armando, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;
8. Germani dott. Achille, membro effettivo e De Majo dott. Pasquale, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
9. Conte dott. Pacifico, membro effettivo e Petrella dott. Michele, membro supplente, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;
10. Agrò dott. Gaetano, membro effettivo e Siniscalchi dott. Lamberto, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

11. Angelilli avv. Ugo, membro effettivo e Luciani dott. Antonio, membro supplente, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio per l'assistenza ai combattenti, reduci e partigiani;

12. Polacco dott. Francesco, membro effettivo e Cisotti prof. Rinaldo, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Servizi dell'alimentazione;

13. Malfettani dott. Livio, Tarquinio per. ind. Antonio, Castelli on. Edgardo, Bruno avv. Federico, Nicoletti dott. Domenico, membri effettivi; Catalano dott. Domenico, Benigni avv. Piergiorgio, Piacentini dott. Sisto, Botteri prof. Tullio, Colli per. agr. Alfonso, membri supplenti, in rappresentanza della Confederazione cooperative italiane;

14. Miana Silvio, Bernardini Luciano, Gaeta avvocato Oscar, Gherpelli rag. Ivo, De Crescienzo avv. Ermanno, membri effettivi; Nocchi avv. Mauro, Bassano dottor Delfo, Panosetti rag. Roberto, Crisman Angelo, Lucchi per. chim. ind. Eligio, membri supplenti, in rappresentanza della Lega nazionale delle cooperative e mutue;

15. Castorina Calì avv. Salvatore, Principe avv. Antonio, Orsolini dott. Ciro, Anzaldi rag. Giovanni, Bartoletti cav. uff. Enrico, membri effettivi; Mambelli geometra Cesare, Cono dott. Bruno, Ortolani cav. uff. Aldo, Lombardi ing. Vittorio, Tomidei rag. Silvano, membri supplenti, in rappresentanza dell'Associazione generale delle cooperative italiane;

16. Bisson dott. William, membro effettivo, Pignagnoli dott. Gherardo, membro supplente, quali esperti in rappresentanza delle associazioni che non posseggono i requisiti necessari per ottenere il riconoscimento.

Art. 2.

Per l'assolvimento dei compiti ad essa demandati ai sensi dell'art. 20, comma terzo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, la commissione centrale per le cooperative è integrata con i seguenti esperti:

Verrucoli prof. Piero, professore ordinario della Università di Genova;

Catallozzi dott. Walter, consigliere di Stato;

Miccio prof. Renato, consigliere della Corte suprema di cassazione.

Art. 3.

La segreteria della commissione centrale delle cooperative e del relativo comitato è così costituita:

Bochicchio dott. Vincenzo, Tiberio dott. Francesco Giovanni, Baiocchini Roberto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 novembre 1972

Il Ministro: COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1973
Registro n. 4 Lavoro e prev. soc., foglio n. 104

(8445)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1972.

Istituzione degli ispettorati provinciali del lavoro di Trento, Trieste, Perugia, Campobasso, Potenza e Cagliari, distinti da quelli regionali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520;

Visto l'art. 3 della legge 22 luglio 1961, n. 628;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Considerata l'opportunità di costituire un ispettorato provinciale del lavoro distinto da quello regionale, per l'assolvimento dei relativi compiti istituzionali, nelle circoscrizioni regionali del Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Molise, Basilicata e Sardegna;

Decreta:

A partire dal 12 dicembre 1972 sono istituiti gli ispettorati provinciali del lavoro di Trento, Trieste, Perugia, Campobasso, Potenza e Cagliari, distinti da quelli regionali, per l'assolvimento dei relativi compiti di istituto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 12 dicembre 1972

Il Ministro: COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1973
Registro n. 4 Lavoro e prev. soc., foglio n. 313

(8565)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1973.

Nomina dei componenti il comitato e il collegio sindacale del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 382, recante norme per agevolare il finanziamento degli enti concessionari della costruzione e dell'esercizio di autostrade;

Visto, in particolare, l'art. 6 di detta legge che ha istituito un Fondo centrale di garanzia per le autostrade con personalità giuridica e gestione autonoma e con un proprio comitato amministrativo e collegio sindacale;

Visti gli articoli 13 e 15 delle norme sulla organizzazione dei servizi, sulla amministrazione, sulla gestione, sul funzionamento e sulle modalità di intervento del Fondo in parola, approvate con decreto ministeriale del 29 maggio 1969 (*Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 23 giugno 1969);

Vista la legge 29 dicembre 1969, n. 1042, recante disposizioni concernenti la costruzione e l'esercizio di ferrovie metropolitane che ha disposto, tra l'altro, che il Fondo in parola assume la denominazione di « Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane » e ha stabilito l'integrazione del comitato del Fondo stesso con un rappresentante degli enti locali o degli enti o società concessionari;

Visti i propri decreti in data 5 agosto 1968 e 27 luglio 1970 con i quali sono stati nominati gli attuali componenti dei suddetti organi;

Considerato che occorre provvedere al rinnovo degli organi medesimi;

Viste le designazioni pervenute;

Decreta:

Il comitato e il collegio sindacale del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane sono così composti:

Comitato:

Prestipino dott. Pietro, in rappresentanza del Ministero del tesoro, con funzioni di presidente;

Ruggiero dott. Felice, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Cimmino dott. Gennaro, in rappresentanza del Consorzio di credito per le opere pubbliche;

Del Bo avv. Luigi, in rappresentanza degli altri istituti di credito operanti nel settore del finanziamento agli enti autostradali;

Bruni dott. ing. Mario, in rappresentanza degli enti concessionari per la costruzione ed esercizio di autostrade;

Rebecchini prof. ing. Salvatore, in rappresentanza degli enti locali e degli enti o società concessionari.

Collegio sindacale:

Di Blasi dott. Ludovico, in rappresentanza del Ministero del tesoro, con funzioni di presidente;

Cappellari ing. Romano, in rappresentanza degli istituti di credito operanti nel settore del finanziamento agli enti autostradali;

Morelli avv. Renzo, in rappresentanza degli enti concessionari per la costruzione ed esercizio di autostrade.

I predetti resteranno in carica per un triennio in conformità alle vigenti norme, dalla data di approvazione del bilancio 1971.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1973

Il Ministro: MALAGODI

(8561)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1973.

Istituzione della direzione compartimentale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la Liguria.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, istitutivo della Amministrazione postale e telegrafica, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 4 settembre 1925, n. 1729, concernente la suddivisione in reparti delle direzioni provinciali delle poste e telegrafi, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, con la quale furono, fra l'altro, determinati gli organi periferici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, concernente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale 29 settembre 1925, concernente la competenza e le attribuzioni degli organi provinciali, per quanto riguarda i servizi del movimento, delle corrispondenze e dei pacchi postali;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1947, concernente le sedi e la giurisdizione degli ispettori e dei capilinea del movimento postale, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1951, concernente, fra l'altro, l'istituzione degli uffici regionali « M », la rispettiva sede e giurisdizione;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1964, concernente l'istituzione, l'ordinamento, le attribuzioni e la circoscrizione dei centri e sottocentri automezzi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1971, per quanto riguarda la strutturazione e le attribuzioni degli uffici delle direzioni compartimentali dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, nonché le materie di competenza degli uffici centrali dell'amministrazione medesima decentrate alle direzioni compartimentali;

Dovendosi procedere, in ossequio al disposto del terzo comma dell'art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 325, all'istituzione graduale delle direzioni compartimentali dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che, per ciascuna direzione compartimentale, occorre determinare quali siano le direzioni provinciali P. T. che ne costituiscono organi periferici ai sensi dell'art. 15 della legge 12 marzo 1968, n. 325, gli uffici che ne diventano parte integrante ai sensi del terzo comma dell'art. 12 della legge 325 citata, nonché gli uffici che, ai sensi del quarto e quinto comma del predetto art. 12, ne dipendono quali sezioni od uffici autonomi;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita la direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la Liguria, con sede a Genova.

La suddetta direzione compartimentale assume la strutturazione prevista dall'art. 12 della legge 12 marzo 1968, n. 325, e dall'art. 4 del decreto ministeriale 14 ottobre 1971, con l'attribuzione delle relative competenze.

Art. 2.

In conseguenza della istituzione della direzione compartimentale per la Liguria:

a) le direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni di Genova, Imperia, La Spezia e Savona passano alle dipendenze della direzione compartimentale, quali organi periferici della direzione stessa, ai sensi dell'articolo 15 della legge 12 marzo 1968, n. 325, conservando le loro attuali circoscrizioni;

b) il reparto I (ispezione), con l'escopost, della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Genova, nonché l'ufficio regionale « M » e la sezione tecnica del movimento postale di Genova sono soppressi. I loro compiti ed attribuzioni, nell'ambito della circoscrizione compartimentale, e quelli già svolti dalla sezione tecnica del movimento postale di Firenze, per la provincia di La Spezia, sono assunti dall'ufficio ispezione della direzione compartimentale per la Liguria in

aggiunta alle competenze decentrate per i servizi di ispezione e del movimento postale dal decreto ministeriale 14 ottobre 1971;

c) i personali ispettivi delle direzioni provinciali delle poste e delle telecomuncazioni di Imperia, La Spezia e Savona sono costituiti in sezioni autonome della direzione compartimentale, con sede presso le rispettive direzioni provinciali, per l'espletamento dei servizi di istituto nell'ambito della circoscrizione compartimentale;

d) a seguito della soppressione del reparto I (ispezione), la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Genova rimane strutturata nei seguenti reparti:

segreteria (personale e affari generali);

amministrazione postale e telegrafica;

ragioneria;

e) l'ufficio lavori P. T. di Genova è soppresso. I suoi compiti ed attribuzioni sono assunti dall'ufficio lavori e patrimonio della direzione compartimentale per la Liguria in aggiunta alle competenze decentrate per i lavori, gli impianti tecnologici ed il patrimonio dal decreto ministeriale 14 ottobre 1971;

f) il centro automezzi di Genova è soppresso. I suoi compiti ed attribuzioni sono assunti dall'ufficio automezzi della direzione compartimentale in aggiunta alle competenze decentrate per il servizio della motorizzazione dal decreto ministeriale 14 ottobre 1971;

g) il circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Genova passa, quale ufficio autonomo, alle dipendenze della direzione compartimentale ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito della circoscrizione compartimentale.

Art. 3.

In relazione all'ultimo comma dell'art. 15 della legge 12 marzo 1968, n. 325, sono revocate le deleghe conferite ai direttori delle direzioni provinciali contemplate nel presente decreto per tutte le materie che la legge predetta conferisce al direttore compartimentale.

Art. 4.

I nuclei di polizia postale in servizio nella circoscrizione della direzione compartimentale per la Liguria seguono le sorti dell'ispezione provinciale alla quale erano aggregati ed espletano il loro servizio nell'ambito della circoscrizione compartimentale.

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale concernente il primo inquadramento nelle qualifiche di dirigente superiore e primo dirigente dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, previsto dall'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Roma, addì 2 maggio 1973

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1973
Registro n. 28 Poste e telecom., foglio n. 269

(8605)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1973.

Istituzione della direzione compartimentale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il Piemonte-Val d'Aosta.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, istitutivo della Amministrazione postale e telegrafica, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 4 settembre 1925, n. 1729, concernente la suddivisione in reparti delle direzioni provinciali delle poste e telegrafi, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, con la quale furono, fra l'altro, determinati gli organi periferici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, concernente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale 29 settembre 1925, concernente la competenza e le attribuzioni degli organi provinciali, per quanto riguarda i servizi del movimento, delle corrispondenze e dei pacchi postali;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1947, concernente le sedi e la giurisdizione degli ispettori e dei capilinea del movimento postale, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1951, concernente, fra l'altro, l'istituzione degli uffici regionali « M », la rispettiva sede e giurisdizione;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1964, concernente l'istituzione, l'ordinamento, le attribuzioni e la circoscrizione dei centri e sottocentri automezzi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1971, per quanto riguarda la strutturazione e le attribuzioni degli uffici delle direzioni compartimentali dell'amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, nonchè le materie di competenza degli uffici centrali dell'amministrazione medesima decentrate alle direzioni compartimentali;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1972, con le modifiche apportate dal decreto ministeriale 30 settembre 1972, concernente l'istituzione della direzione compartimentale per la Lombardia;

Dovendosi procedere, in ossequio al disposto del terzo comma dell'art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 325, all'istituzione graduale delle direzioni compartimentali dell'amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che, per ciascuna direzione compartimentale, occorre determinare quali siano le direzioni provinciali P. T. che ne costituiscono organi periferici ai sensi dell'art. 15 della legge 12 marzo 1968, n. 325, gli uffici che ne diventano parte integrante ai sensi del terzo comma dell'art. 12 della legge 325 citata, nonché gli uffici che, ai sensi del quarto e quinto comma del predetto art. 12, ne dipendono quali sezioni od uffici autonomi;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita la direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per il Piemonte-Val d'Aosta, con sede a Torino.

La suddetta direzione compartimentale assume la strutturazione prevista dall'art. 12 della legge 12 marzo 1968, n. 325, e dall'art. 4 del decreto ministeriale 14 ottobre 1971, con l'attribuzione delle relative competenze.

Art. 2.

In conseguenza della istituzione della direzione compartimentale per il Piemonte-Val d'Aosta:

a) le direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli e Aosta passano alle dipendenze della direzione compartimentale, quali organi periferici della direzione stessa, ai sensi dell'art. 15 della legge 12 marzo 1968, n. 325, conservando le loro attuali circoscrizioni;

b) il reparto I (ispezione), con l'escopost, della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Torino, nonché l'ufficio regionale « M » e la sezione tecnica del movimento postale di Torino sono soppressi. I loro compiti ed attribuzioni e quelli relativi al servizio escopost per la provincia di Novara, temporaneamente svolti dalla direzione compartimentale per la Lombardia ai sensi del decreto ministeriale 24 febbraio 1972 modificato dal decreto ministeriale 30 settembre 1972, sono assunti dall'ufficio ispezione della direzione compartimentale per il Piemonte-Val d'Aosta in aggiunta alle competenze decentrate per i servizi di ispezione e del movimento postale dal decreto ministeriale 14 ottobre 1971;

c) i personali ispettivi delle direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Vercelli e Aosta sono costituiti in sezioni autonome della direzione compartimentale, con sede presso le rispettive direzioni provinciali, per l'espletamento dei servizi di istituto nell'ambito della circoscrizione compartimentale;

d) a seguito della soppressione del reparto I (ispezione), la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Torino rimane strutturata nei seguenti reparti:

segreteria (personale e affari generali);
amministrazione postale e telegrafica;
ragioneria;

e) l'ufficio lavori P. T. di Torino è soppresso. I suoi compiti ed attribuzioni sono assunti dall'ufficio lavori e patrimonio della direzione compartimentale per il Piemonte-Val d'Aosta in aggiunta alle competenze decentrate per i lavori, gli impianti tecnologici ed il patrimonio dal decreto ministeriale 14 ottobre 1971;

f) il centro automezzi di Torino è soppresso. I suoi compiti ed attribuzioni sono assunti dall'ufficio automezzi della direzione compartimentale in aggiunta alle competenze decentrate per il servizio della motorizzazione dal decreto ministeriale 14 ottobre 1971;

g) il circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Torino passa, quale ufficio autonomo, alle dipendenze della direzione compartimentale ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito della circoscrizione compartimentale.

Art. 3.

In relazione all'ultimo comma dell'art. 15 della legge 12 marzo 1968, n. 325, sono revocate le deleghe conferite ai direttori delle direzioni provinciali contemplate nel presente decreto per tutte le materie che la legge predetta conferisce al direttore compartimentale.

Art. 4.

I nuclei di polizia postale in servizio nella circoscrizione della direzione compartimentale per il Piemonte-Val d'Aosta seguono le sorti dell'ispezione provinciale alla quale erano aggregati ed espletano il loro servizio nell'ambito della circoscrizione compartimentale.

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale concernente il primo inquadramento nelle qualifiche di dirigente superiore e primo dirigente dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, previsto dall'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Roma, addì 2 maggio 1973

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1973
Registro n. 28 *Poste e telecom., foglio n.* 270

(8604)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1973.

Istituzione della direzione compartimentale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, istitutivo dell'Amministrazione postale e telegrafica, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 4 settembre 1925, n. 1729, concernente la suddivisione in reparti delle direzioni provinciali delle poste e telegrafi, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, con la quale furono, fra l'altro, determinati gli organi periferici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, concernente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale 29 settembre 1925, concernente la competenza e le attribuzioni degli organi provinciali, per quanto riguarda i servizi del movimento, delle corrispondenze e dei pacchi postali;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1947, concernente le sedi e la giurisdizione degli ispettori e dei capilinea del movimento postale, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1951, concernente, fra l'altro, l'istituzione degli uffici regionali « M », la rispettiva sede e giurisdizione;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1964, concernente l'istituzione, l'ordinamento, le attribuzioni e la circoscrizione dei centri e sottocentri automezzi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1971, per quanto riguarda la strutturazione e le attribuzioni degli uffici delle direzioni compartimentali dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, nonchè le materie di competenza degli uffici centrali dell'Amministrazione medesima decentrate alle direzioni compartimentali;

Dovendosi procedere, in ossequio al disposto del terzo comma dell'art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 325, all'istituzione graduale delle direzioni compartimentali dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che, per ciascuna direzione compartimentale, occorre determinare quali siano le direzioni provinciali P.T. che ne costituiscono organi periferici ai sensi dell'art. 15 della legge 12 marzo 1968, n. 325, gli uffici che ne diventano parte integrante ai sensi del terzo comma dell'art. 12 della legge 325 citata, nonchè gli uffici che, ai sensi del quarto e quinto comma del predetto art. 12, ne dipendono quali sezioni od uffici autonomi;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita la direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per il Friuli-Venezia Giulia, con sede a Trieste.

La suddetta direzione compartimentale assume la strutturazione prevista dall'art. 12 della legge 12 marzo 1968, n. 325, e dall'art. 4 del decreto ministeriale 14 ottobre 1971, con l'attribuzione delle relative competenze.

Art. 2.

In conseguenza della istituzione della direzione compartimentale per il Friuli-Venezia Giulia:

a) le direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste passano alle dipendenze della direzione compartimentale, quali organi periferici della direzione stessa, ai sensi dell'art. 15 della legge 12 marzo 1968, n. 325, conservando le loro attuali circoscrizioni;

b) il reparto I (ispezione) della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Trieste e la sezione tecnica del movimento postale di Trieste sono soppressi. I loro compiti ed attribuzioni e quelli già di competenza dell'escopost e dell'ufficio regionale « M » di Venezia per la regione del Friuli-Venezia Giulia, sono assunti dall'ufficio ispezione della direzione compartimentale per il Friuli-Venezia Giulia, in aggiunta alle competenze decentrate per i servizi di ispezione e del movimento postale dal decreto ministeriale 14 ottobre 1971;

c) i personali ispettivi delle direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni di Gorizia, Pordenone e Udine sono costituiti in sezioni autonome della direzione compartimentale, con sede presso le rispettive direzioni provinciali, per l'espletamento dei servizi di istituto nell'ambito della circoscrizione compartimentale;

d) a seguito della soppressione del reparto I (ispezione) della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Trieste, la direzione medesima rimane strutturata nei seguenti reparti:

segreteria (personale e affari generali);
amministrazione postale e telegrafica;
ragioneria;

e) l'ufficio lavori P. T. di Trieste è soppresso. I suoi compiti ed attribuzioni sono assunti dall'ufficio lavori e patrimonio della direzione compartimentale in aggiunta alle competenze decentrate per i lavori, gli impianti tecnologici, ed il patrimonio dal decreto ministeriale 14 ottobre 1971;

f) il sottocentro automezzi di Udine, ferma rimanendo la sede e la competenza territoriale attribuitagli, è trasformato in sezione autonoma alle dipendenze della direzione compartimentale per il Friuli-Venezia Giulia, il cui ufficio V (automezzi) sovraintende all'espletamento del servizio della motorizzazione nell'ambito della regione;

g) il circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Trieste passa, quale ufficio autonomo, alle dipendenze della direzione compartimentale ed esercita le sue attribuzioni nell'ambito della circoscrizione compartimentale.

Art. 3.

In relazione all'ultimo comma dell'art. 15 della legge 12 marzo 1968, n. 325, sono revocate le deleghe conferite ai direttori delle direzioni provinciali contemplate nel presente decreto per tutte le materie che la legge suddetta conferisce al direttore compartimentale.

Art. 4.

I nuclei di polizia in servizio nella circoscrizione della direzione compartimentale per il Friuli-Venezia Giulia seguono le sorti dell'ispezione provinciale alla quale erano aggregati ed espletano il loro servizio nell'ambito della circoscrizione compartimentale.

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale concernente il primo inquadramento nelle qualifiche di dirigente superiore e primo dirigente dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, previsto dall'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Roma, addì 2 maggio 1973

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1973
Registro n. 28 Poste e telecom., foglio n. 268

(8603)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1973.

Istituzione della direzione compartimentale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il Veneto.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, istitutivo dell'Amministrazione postale e telegrafica, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 4 settembre 1925, n. 1729, concernente la suddivisione in reparti delle direzioni provinciali delle poste e telegrafi, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, con la quale furono, fra l'altro, determinati gli organi periferici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, concernente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale 29 settembre 1925, concernente la competenza e le attribuzioni degli organi provinciali, per quanto riguarda i servizi del movimento, delle corrispondenze e dei pacchi postali;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1947, concernente le sedi e la giurisdizione degli ispettori e dei capilinea del movimento postale, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1951, concernente, fra l'altro, l'istituzione degli uffici regionali « M », la rispettiva sede e giurisdizione;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1964, concernente l'istituzione, l'ordinamento, le attribuzioni e la circoscrizione dei centri e sottocentri automezzi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1971, per quanto riguarda la strutturazione e le attribuzioni degli uffici delle direzioni compartimentali dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, nonchè le materie di competenza degli uffici centrali dell'amministrazione medesima decentrate alle direzioni compartimentali;

Dovendosi procedere, in ossequio al disposto del terzo comma dell'art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 325, all'istituzione graduale delle direzioni compartimentali dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che, per ciascuna direzione compartimentale, occorre determinare quali siano le direzioni provinciali P.T. che ne costituiscono organi periferici ai sensi dell'art. 15 della legge 12 marzo 1968, n. 325, gli uffici che ne diventano parte integrante ai sensi del terzo comma dell'art. 12 della legge 325 citata, nonchè gli uffici che, ai sensi del quarto e quinto comma del predetto art. 12, ne dipendono quali sezioni od uffici autonomi;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita la direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per il Veneto, con sede a Venezia.

La suddetta direzione compartimentale assume la strutturazione prevista dall'art. 12 della legge 12 marzo 1968, n. 325, e dall'art. 4 del decreto ministeriale 14 ottobre 1971, con l'attribuzione delle relative competenze.

Art. 2.

In conseguenza della istituzione della direzione compartimentale per il Veneto:

a) le direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza passano alle dipendenze della direzione compartimentale, quali organi periferici della direzione stessa, ai sensi dell'art. 15 della legge 12 marzo 1968, n. 325, conservando le loro attuali circoscrizioni;

b) il reparto I (ispezione), con l'escopost, della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Venezia, nonchè l'ufficio regionale « M » e la sezione tecnica del movimento postale di Venezia sono soppressi. I loro compiti ed attribuzioni, per le province del Veneto, e quelli della sezione tecnica del movimento postale di Bologna, per la provincia di Rovigo, sono assunti dall'ufficio ispezione della direzione compartimentale in aggiunta alle competenze decentrate per il servizio ispettivo e del movimento postale dal decreto ministeriale 14 ottobre 1971;

c) i personali ispettivi delle direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza sono costituiti in sezioni autonome della direzione compartimentale, con sede presso le rispettive direzioni provinciali, per lo espletamento dei servizi di istituto nell'ambito della circoscrizione compartimentale. La sezione tecnica del movimento postale di Verona, conservando la sede e la competenza territoriale attribuitale nell'ambito della regione, è parimenti trasformata in sezione autonoma alle dipendenze della direzione compartimentale;

d) a seguito della soppressione del reparto I (ispezione), la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Venezia rimane strutturata nei seguenti reparti:

segreteria (personale e affari generali);
amministrazione postale e telegrafica;
ragioneria;

e) l'ufficio lavori P.T. di Venezia è soppresso. I suoi compiti ed attribuzioni sono assunti dall'ufficio lavori e patrimonio della direzione compartimentale in aggiunta alle competenze decentrate per i lavori, gli impianti tecnologici ed il patrimonio dal decreto ministeriale 14 ottobre 1971;

f) il sottocentro automezzi di Venezia è soppresso. I suoi compiti ed attribuzioni sono assunti dall'ufficio automezzi della direzione compartimentale per il Veneto in aggiunta alle competenze decentrate per il servizio della motorizzazione dal decreto ministeriale 14 ottobre 1971. Il centro automezzi di Verona, conservando la sede e la competenza territoriale attribuitagli nell'ambito della regione, è trasformato in sezione autonoma alle dipendenze della direzione compartimentale;

g) i circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Venezia e di Verona passano, quali uffici autonomi, alle dipendenze della direzione compartimentale, conservando la competenza territoriale loro attribuita nell'ambito della regione.

Art. 3.

In relazione all'ultimo comma dell'art. 15 della legge 12 marzo 1968, n. 325, sono revocate le deleghe conferite ai direttori delle direzioni provinciali contemplate nel presente decreto per tutte le materie che la legge predetta conferisce al direttore compartimentale.

Art. 4.

I nuclei di polizia postale in servizio nella circoscrizione della direzione compartimentale per il Veneto seguono le sorti dell'ispezione provinciale alla quale erano aggregati ed espletano il loro servizio nell'ambito della circoscrizione compartimentale.

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale concernente il primo inquadramento nelle qualifiche di dirigente superiore e primo dirigente dell'amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, previsto dall'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Roma, addì 2 maggio 1973

Il Ministro: Gioia

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1973
Registro n. 28 Poste e telecom., foglio n. 272

(8602)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1973.

Iscrizione di cinque varietà di barbabietola da zucchero nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322, del 22 dicembre 1971, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 44 del 17 febbraio 1973, concernente la istituzione, per alcune specie di sementi, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Considerato che, a norma dell'art. 19 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, l'iscrizione nei predetti registri è subordinata al parere di un'apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151, del 14 giugno 1972, relativo alla nomina, per il triennio 1972-1974, dell'anzidetta commissione;

Vista la lettera n. 181/S in data 5 aprile 1973, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 2 marzo 1973, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste la iscrizione, nel « Registro delle varietà », di cinque varietà di barbabietola da zucchero;

Visto il berbale della predetta adunanza del 2 marzo 1973;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata:

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritte, nei « Registri delle varietà », tenuti dalla sezione sementi dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, le seguenti varietà di barbabietola da zucchero, le cui descrizioni, approvate dalla commissione nella riunione del 2 marzo 1973, sono depositate, ai sensi dell'art. 26 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, presso la sezione stessa:

1) Barbabietola da zucchero: « Cesena Autapolimono »:

Origine della varietà: da incroci tra materiale monogerme genetico diploide e tetraploide;

Responsabile della conservazione in purezza: Società italiana per l'industria degli zuccheri - Genova - Centro seme di Cesena (Forlì).

2) Barbabietola da zucchero: « Cesena Dimono »:

Origine della varietà: da incroci tra materiale monogerme genetico diploide;

Responsabile della conservazione in purezza: Società italiana per l'industria degli zuccheri - Genova - Centro seme di Cesena (Forlì).

3) Barbabietola da zucchero: « Cesena Macropoli »;

Origine della varietà: da incroci tra materiale genetico tetraploide, triploide e diploide;

Responsabile della conservazione in purezza: Società italiana per l'industria degli zuccheri - Genova - Centro seme di Cesena (Forlì).

4) Barbabietola da zucchero: « Cesena Polimono »:

Origine della varietà: da incroci tra materiale monogerme genetico diploide e tetraploide;

Responsabile della conservazione in purezza: Società italiana per l'industria degli zuccheri - Genova - Centro seme di Cesena (Forlì).

5) Barbabietola da zucchero: « Monokuhn »:

Origine della varietà: da incroci tra materiale monogerme genetico tetraploide e triploide;

Responsabile della conservazione in purezza: Koninklijke Beetwortelzaad-cultuur Kuhn & Co. N. V. - Naarden (Olanda).

Roma, addì 10 maggio 1973

Il Ministro: NATALI

(8431)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1973.

Modifica dello statuto del Monte di credito su pegno di Rovigo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Rovigo, di 1ª categoria, con sede in Rovigo, approvato con decreto ministeriale del 5 giugno 1968, modificato con decreti ministeriali del 29 ottobre 1970 e del 16 ottobre 1972;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 10 ottobre 1972 e 8 gennaio 1973;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 47 dello statuto del Monte di credito su pegno di Rovigo, di 1ª categoria, con sede in Rovigo, in conformità al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1973

Il Ministro: MALAGODI

Modificazioni allo statuto del Monte di credito su pegno di Rovigo, di 1ª categoria

Art. 47. Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d)* dell'art. 38: complessivamente 24% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f)* dell'art. 38: complessivamente 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni e le opere pie: complessivamente 3% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi mediante aperture di credito in conto corrente ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 3% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 38 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 2% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni ed operazioni immobiliari di cui alla lettera *s*) dell'art. 38 con esclusione di quelle previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti in caso di espropriazioni forzate: complessivamente 100% del patrimonio, salvo deroghe da richiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 40 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20% e 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore rispettivamente del settore pubblico e di quello privato.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) potranno eccezionalmente essere variati in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare did massima, a condizione che il loro totale non superi il 40% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Nei suindicati massimali globali vanno inoltre comprese anche le operazioni con scadenze oltre il breve termine effettuabili ai sensi di leggi speciali in deroga a norme di statuto, il cui ammontare complessivo andrà contenuto nei limiti di che alle precedenti lettere *a*), *b*) ed *e*) secondo la specie delle garanzie che assistono le operazioni stesse.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
MALAGODI

(8563)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1973.

Modifica dello statuto dei Monti uniti di credito su pegno « Domenico Siniscalco Ceci » di Foggia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dei Monti uniti di credito su pegno « Domenico Siniscalco Ceci » di Foggia, di 2ª categoria, con sede in Foggia, approvato con decreto ministeriale del 30 dicembre 1970 e modificato con decreto ministeriale del 14 ottobre 1972;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 30 ottobre 1972;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata l'aggiunta di un paragrafo, contraddistinto con la lettera *n*), all'art. 55 dello statuto dei Monti uniti di credito su pegno « Domenico Siniscalco Ceci » di Foggia, di 2ª categoria, con sede in Foggia, in conformità al seguente testo:

« in anticipazioni a enti ed istituti pubblici di cui al successivo art. 61, per i quali i Monti disimpegnano i servizi di tesoreria o di cassa, nei limiti fissati nelle apposite convenzioni ed, in ogni caso, non eccedenti il quinto dei fondi patrimoniali ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1973

Il Ministro: MALAGODI

(8562)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1973.

Inibizione al riacquisto della cittadinanza italiana.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Premesso che il sig. Domenico Commisso di Luigi e di Maria Teresa Alì, nato a Marina di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria) il 26 maggio 1940, emigrato in Canadà, acquistò la cittadinanza di quello Stato il 20 aprile 1964, perdendo conseguentemente quella italiana, a norma dell'art. 8, n. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555;

Rilevato che il sig. Domenico Commisso è rientrato definitivamente in Italia il 29 novembre 1970, fissando la propria residenza a Marina di Gioiosa Jonica e che ha riacquistato la cittadinanza italiana in data 30 novembre 1972 a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555;

Ritenuto, peraltro, che gravi ragioni consigliano di inibire al sig. Domenico Commisso il riacquisto della cittadinanza italiana a norma del penultimo comma del menzionato art. 9;

Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione prima, n. 928/73 del 6 aprile 1973, le cui considerazioni si intendono riportate integralmente nel presente decreto;

Visto l'art. 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555 e l'art. 7 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al sig. Domenico Commisso, nato a Marina di Gioiosa Jonica il 26 maggio 1940, il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1973

Il Ministro: RUMOR

(8499)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1973.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Edilmarket G. T. Tramontin di Trento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Edilmarket G.T. Tramontin di Trento ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Edilmarket G.T. Tramontin di Trento.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 20 dicembre 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(8851)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1973.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Saluzzo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Saluzzo, con sede in Saluzzo (Cuneo), approvato con decreto ministeriale del 17 agosto 1967, modificato con decreti ministeriali del 30 dicembre 1970 e del 12 ottobre 1972;

Visto il decreto ministeriale del 15 aprile 1967 con il quale l'avv. Piero Prato venne confermato presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il cav. Giovanni Richard è nominato presidente della Cassa di risparmio di Saluzzo, con sede in Saluzzo (Cuneo), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1973

Il Ministro: MALAGODI

(8443)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1973.

Autorizzazione, presso il posto di confine di Ponte del Gallo, alla visita sanitaria continuativa, a titolo sperimentale e temporaneo, degli animali, delle carni, dei prodotti ed avanzi animali introdotti dalla Svizzera per il fabbisogno del comune di Livigno (territorio extradoganale).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 2 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, secondo il quale il territorio del comune di Livigno, non compreso nel territorio doganale, costituisce il territorio extradoganale di Livigno;

Considerato che nel territorio extradoganale di Livigno la introduzione di merci estere comprendenti anche animali, carni ed altri prodotti di origine animale è consentita in conformità dell'art. 1 della legge 25 settembre 1940, n. 1424 e si effettua attraverso il valico stradale di Ponte del Gallo;

Considerato altresì che la importazione di animali, di carni e di altri prodotti d'origine animale nel suddetto territorio extradoganale è destinata a soddisfare — entro i limiti prestabiliti — il fabbisogno della comunità di Livigno e che l'importazione stessa si effettua principalmente dalla Confederazione elvetica nel quadro dei rapporti economico-commerciali instauratisi tradizionalmente attraverso i secoli anche per motivi topografici;

Ritenuto che ai fini della tutela della pubblica salute e della zooprofilassi, il movivento di animali e relativi prodotti di provenienza estera con destinazione alla comunità di Livigno debba comunque sottostare — fatti salvi benefici e prerogative doganali — alle disposizioni di carattere sanitario che regolano, nel territorio della Repubblica, la importazione, la esportazione ed il transito degli animali, delle carni, dei prodotti ed avanzi animali;

Visto il decreto interministeriale 20 novembre 1970 (*Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 30 dicembre 1970) relativo ai posti veterinari di confine terrestri, ai porti ed agli aeroporti aperti al traffico internazionale di animali, di carni e di prodotti d'origine animale;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1970 (*Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 30 dicembre 1970) e successive modifiche di cui al decreto ministeriale 6 febbraio 1973 (*Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 21 febbraio 1973);

Tenuta presente la facoltà del Ministro per la sanità di autorizzare — a titolo sperimentale e temporaneo — la visita sanitaria a carattere continuativo presso posti di confine non compresi nell'elenco allegato al menzionato decreto interministeriale 20 novembre 1970;

Visto l'art. 1 della convenzione veterinaria italo-elvetica, conclusa a Berna il 2 febbraio 1956 ed approvata con legge 26 novembre 1957, n. 1285;

Tenuta presente la raccomandazione n. 72/368/C.E.E. che la commissione C.E.E. ha rivolto in data 17 ottobre 1972 (« Gazzetta Ufficiale » Comunità europea del 9 novembre 1972, n. 253/14) in merito al controllo sanitario degli animali e delle carni circolanti nell'ambito dei Paesi comunitari a prescindere dal regime doganale cui sono assoggettati;

Ravvisata pertanto la necessità di disciplinare sanitariamente il traffico di animali, prodotti ed avanzi animali di provenienza estera destinati al comune di Livigno;

Riconosciuta l'opportunità, per i suesposti motivi sanitari ed economico-commerciali, di consentire che limitatamente agli animali, alle carni, ai prodotti ed avanzi animali originari e provenienti dalla Confederazione elvetica per il fabbisogno della comunità di Livigno la visita sanitaria di confine sia praticata in via continuativa ed a titolo sperimentale al valico stradale di Ponte del Gallo;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata fino a contraria disposizione, presso il valico stradale di Ponte del Gallo, la visita sanitaria a carattere continuativo ed a titolo sperimentale degli animali, delle carni, dei prodotti ed avanzi di origine animale formanti oggetto dei tradizionali scambi fra il comune di Livigno e la Confederazione elvetica per il fabbisogno di quella comunità.

La visita sanitaria di cui sopra, fino a nuovo avviso, è disimpegnata dal veterinario comunale di Livigno in conformità delle norme che regolano la importazione, la esportazione ed il transito di animali, di carni e di prodotti ed avanzi animali.

Art. 2.

Il decreto 1° gennaio 1973 che conferisce al veterinario comunale di Livigno l'incarico di svolgere il servizio veterinario di confine presso l'ufficio doganale di Passo di Foscagno, per l'anno 1973, è reso valido per l'espletamento delle medesime mansioni di servizio al valico stradale di Ponte del Gallo.

Art. 3.

Il presente decreto entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1973

Il Ministro: GASPARI

(8601)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1973.

Approvazione del piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1973, presentato dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il piano d'impiego dei fondi disponibili dello esercizio 1973 presentato dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura;

Considerato che nel suddetto piano, a fronte di disponibilità previste in lire 5.336.000.000 e di riserve tecniche che ammonteranno, alla fine dell'esercizio 1973, a L. 39.653.000.000, l'Ente prevede di investire lire 1 miliardo e 600.000.000 nell'acquisto di beni immobili, lire 1.936.000.000 nell'acquisto di titoli e lire 1.800.000.000 nella concessione di mutui ipotecari;

Visto l'assenso del Ministero del tesoro contenuto nella lettera del 31 gennaio 1973, n. 107328;

Visto l'assenso del Ministero del bilancio e della programmazione economica contenuto nella lettera dell'8 febbraio 1973, n. 3/441;

Ritenuto che la richiesta dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura intesa ad ottenere nei propri confronti la deroga di cui al terzo comma dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possa essere accolta;

Decreta:

E' approvato, ai sensi dell'art. 65, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, il piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1973, presentato dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1973

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro
pre il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

(8598)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1973.

Approvazione del piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1973 presentato dal fondo pensioni per il personale della Banca commerciale italiana.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1973, presentato dal Fondo pensioni per il personale della Banca commerciale italiana;

Considerato che, a fronte di disponibilità previste in lire 3.000.000.000 e di riserve tecniche che ammonteranno, alla fine dell'esercizio 1973, a lire 36.904.000.000, il fondo suddetto intende investire lire 1.000.000.000 nell'acquisto di proprietà immobiliari e lire 2.000.000.000 nell'acquisto di valori mobiliari e partecipazioni;

Visto l'assenso del Ministero del bilancio e della programmazione economica contenuto nella lettera dell'8 febbraio 1973, n. 3/548;

Visto l'assenso del Ministero del tesoro contenuto nella lettera del 14 febbraio 1973, n. 110846;

Ritenuto che la richiesta del fondo pensioni per il personale della Banca commerciale italiana intesa ad

ottenere, nei propri confronti, la deroga di cui al terzo comma dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possa essere accolta;

Decreta:

E' approvato, ai sensi dell'art. 65, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, il piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1973, presentato dal fondo pensioni per il personale della Banca commerciale italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1973

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

(8437)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1973.

Approvazione del piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1973 presentato dall'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 marzo 1972, n. 62, con il quale è stato approvato il piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1972 presentato dall'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio;

Vista la deliberazione del 30 maggio 1972 con la quale il consiglio di amministrazione dell'ente suddetto, allo scopo di assicurare una maggiore convenienza degli investimenti, ha deciso, sulla base di una ulteriore, accertata disponibilità di lire 9.000.000.000, di variare le quote di riparto contenute nel piano approvato con decreto ministeriale del 12 febbraio 1972,, destinando un ulteriore importo di lire 13.000.000.000 all'acquisto di beni immobili;

Visto il decreto ministeriale del 22 giugno 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 agosto 1972, n. 202, con il quale è stata approvata la variazione di cui al precedente comma, salvo riassorbimento, negli esercizi futuri, della maggiore percentuale di investimenti attribuita alla voce « immobili »;

Visto il piano d'impiego dei fondi disponibili dello esercizio 1973 presentato dall'Ente nazionale di assistenza agenti e rappresentanti di commercio;

Considerato che nel piano stesso, a fronte di disponibilità previste in lire 19.000.000.000 e di riserve tecniche che ammonteranno, alla fine dell'esercizio, a lire 174.981.000.000, sono state stanziate: lire 9.000.000.000 per investimenti immobiliari, lire 9.500.000.000 per acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato e lire 500.000.000 per concessione di mutui ipotecari;

Tenuto conto che il riparto di cui al comma precedente incide, sulla disponibilità di L. 19.000.000.000, rispettivamente per il 47,40%, il 50% e il 2,60%;

Vista la lettera del 18 gennaio 1973, n. R/180490, con la quale l'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio, previa applicazione nei propri confronti della deroga prevista dal terzo comma dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, chiede di essere autorizzato al maggiore investimento immobiliare per il 1973 ed al rinvio dell'assorbimento della eccedenza del 1972;

Visto l'assenso del Ministero del tesoro, contenuto nella lettera del 23 gennaio 1973, n. 102481;

Visto l'assenso del Ministero del bilancio e della programmazione economica contenuto nella lettera dell'8 febbraio 1973, n. 3/324;

Ritenuto che le richieste dell'ente suddetto possano essere accolte;

Decreta:

E' approvato, ai sensi dell'art. 65, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, il piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1973, presentato dallo Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio, salvo riassorbimento negli esercizi futuri, dell'eccedenza complessiva di L. 15.667.000.000, destinata ad investimenti immobiliari imputabili agli esercizi 1972 e 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1973

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

(8438)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita in comune di Villanova Monteleone.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Sassari per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 24 luglio ed 11 agosto 1969, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una parte del territorio del comune di Villanova Monteleone (Sassari);

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Villanova Monteleone;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo, da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona ha notevole interesse pubblico perché con la fascia costiera, di singolare interesse di bellezza, formata da scoscendimenti sul mare, talora aspri altri più agevoli, sempre mirabilmente modellati dall'opera del vento e del mare, nonché dal succedersi di mutazioni geologiche, che, col sovrapporsi di una ancora intatta flora mediterranea, forma un quadro naturale di non comune interesse, con un succedersi di mirabili punti di vista, sia verso il mare che verso l'interno, accessibili al pubblico con la nuova strada panoramica che attraversa il territorio;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Villanova Monteleone ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

nord: limite comunale, partendo dal mare fino allo incrocio con la strada Alghero-Villanova, individuato dal ponte S'Ena Osanna.

est: dal ponte sopra indicato, seguendo la suddetta strada, fino al ponte Monte Fulcadu. Indi seguendo la congiungente tale ponte con la punta Ena Tunda (quota 494) e, via via punta Sa Concordia (quota 493), punta Badde Iana (quota 498), Nuraghe Appiu (quota 500), alla cantoniera Santu Niali (quota 533), sulla strada Villanova Montresta. Da tale cantoniera la strada viene seguita fino all'incrocio col limite comunale.

sud: il limite comunale, dal suddetto incrocio fino al mare.

ovest: il litorale marino, compreso ogni scoglio affiorante dal mare:

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Sassari.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Sassari curerà che il comune di Villanova Monteleone provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 4 giugno 1973

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
VALITUTTI

Il Ministro per la marina mercantile
LUPIS

Commissione per la tutela delle bellezze naturali *della provincia di Sassari*

L'anno millenovecentosessantanove, il giorno 24 del mese di luglio, in Sassari, nella sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie, alle ore 18 previa regolare convocazione si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Sassari, per prendere in esame ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e norme del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il seguente

Ordine del giorno:

VILLANOVA MONTELEONE (Sassari). *Tutela paesistica di parte* del territorio comunale.

(*Omissis*).

Dopo accurato esame della carta stessa e dopo aver constatato che i limiti segnati corrispondono a quelli stabiliti nel sopraluogo, all'unanimità il presidente ed i membri si dichiarano favorevoli alla tutela prevista dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, raccomandando che tale provvedimento non sia la base per un vincolo assoluto, ma, pur salvaguardando nel miglior modo la bellezza del territorio, non contrasti la possibilità di alcuni ragionevoli insediamenti turistici, pur intervallati da larghi tratti in cui il paesaggio mantenga intatte le sue mirabili caratteristiche di paesaggio di solitudine.

I limiti del territorio compreso nelle determinazioni del presente verbale sono i seguenti:

nord: limite comunale, partendo dal mare fino all'incrocio con la strada Alghero-Villanova, *individuato dal ponte S'Ena* Osanna.

est: dal ponte sopra indicato, seguendo la suddetta strada, fino al ponte Monte Fulcadu. Indi seguendo la congiungente tale ponte con la punta Ena Tunda (quota 494) e, via via punta Sa Concordia (quota 493), punta Badde Iana (quota 498), Nuraghe Appiu (quota 500), alla cantoniera Santu Miali (quota 533), sulla strada Villanova Montresta. Da tale cantoniera la strada viene seguita fino all'incrocio col limite comunale.

sud: il limite comunale, dal suddetto incrocio fino al mare.

ovest: *il litorale marino, compreso ogni scoglio affiorante* dal mare.

(8574)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1973.

Integrazione del decreto ministeriale 7 maggio 1973 relativo al prolungamento della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore cemento-amianto operanti nella provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, numero 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale in data 22 dicembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1972, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore cemento-amianto operanti nella provincia di Napoli;

Visto il proprio decreto in data 7 maggio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 18 maggio 1973, concernente prolungamento della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali sopraindicate;

Considerato che da ulteriori accertamenti dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli è risultato che per una parte dei lavoratori interessati il periodo massimo di 180 giorni, previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione dell'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, si è protratto oltre il mese di marzo e fino al 14 maggio del corrente anno e che a quest'ultima data sussisteva la condizione di crisi di cui al citato decreto interministeriale 22 dicembre 1971;

Ritenuta l'opportunità di estendere anche a questi lavoratori il beneficio di cui al proprio decreto 7 maggio 1973;

Decreta:

Il beneficio di cui al decreto ministeriale 7 maggio 1973, concernente prolungamento della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore cemento-amianto operanti nella provincia di Napoli, è esteso ai lavoratori medesimi per i quali il periodo massimo di 180 giorni, previsto per la corresponsione del trattamento predetto dall'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, sia terminato entro il 14 maggio 1973.

Roma, addì 5 giugno 1973

Il Ministro: Coppo

(8439)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1973.

Prolungamento della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria operanti nel comune di Trieste.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale in data 15 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 29 maggio 1971, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica generale della industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria;

Considerato che per i lavoratori licenziati per cessazione di attività o di riduzione di personale di aziende appartenenti al settore predetto nel comune di Trieste, il periodo massimo di 180 giorni, previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione dall'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, risulta terminato fra la data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1972, n. 464 e il 7 gennaio 1973, e che a quest'ultima data permaneva in quel comune la crisi economica di cui al citato decreto interministeriale;

Vista la proposta in data 11 novembre 1972 dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Trieste, corredata del parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un successivo trimestre ai lavoratori predetti che si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la proposta di cui sopra;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria operanti nel comune di Trieste, il periodo massimo di 180 giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione dall'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e terminato fra la data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1972, n. 464 e il 7 gennaio 1973, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al 180° di corresponsione.

Roma, addì 5 giugno 1973

Il Ministro: Coppo

(8440)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1973.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento, di due opzioni al termine del differimento, nonchè di condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni « Intercontinentale assicurazioni », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1971, relativo alla approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento annuale in base ad un parametro determinato;

Vista la domanda della società per azioni « Intercontinentale assicurazioni », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento riguardanti capitali iniziali inferiori a lire cinque milioni e rendite iniziali di qualsiasi importo, di due opzioni al termine del differimento, nonchè di condizioni particolari di polizza;

Viste la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento, riguardanti capitali iniziali inferiori a lire cinque milioni e rendite iniziali di qualsiasi importo, le due opzioni al termine del differimento, nonchè le condizioni particolari di polizza, qui di seguito descritte, presentate dalla società per azioni « Intercontinentale assicurazioni », con sede in Roma:

Tariffa C2AL, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad un'epoco prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (ad integrazione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 8 maggio 1971 per capitali iniziali da lire cinque milioni);

Tariffa R7AL (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, adeguabile annualmente, in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati e del relativo adeguamento, in caso di sua premorienza;

Opzione al termine del differimento per la conversione della rendita vitalizia adeguabile in un capitale liquidabile in contanti;

Opzione al termine del differimento per la conversione della rendita vitalizia differita adeguabile in una rendita immediata, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, certa per i primi cinque o dieci anni e successivamente vitalizia;

Condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di rendita vitalizia differita adeguabile, a premio annuo costante;

Condizioni particolari di polizza per l'assicurazione a termine fisso a premio annuo costante.

Roma, addì 5 giugno 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(8757)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1973.

Nomina di un componente il consiglio di amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488, e successive modificazioni, riguardante la costituzione del Consorzio di credito per le opere pubbliche;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 9 del suddetto decreto-legge riguardante l'autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio per i funzionari dello Stato e degli istituti parastatali per ricoprire cariche di amministratori e di direttori nelle aziende di credito e negli istituti ed enti indicati nell'art. 41 del medesimo decreto-legge;

Visto il decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 20, concernente l'impiego dei fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro;

Visto l'art. 31 del vigente statuto riguardante la composizione e le modalità di nomina dei consiglieri di amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche;

Considerato che con precedente decreto in data 27 aprile 1973 sono stati nominati i quattro componenti il consiglio di amministrazione del citato consorzio, di competenza ministeriale;

Ritenuto, ora, che occorre chiamare a far parte del predetto organo, per il prossimo quadriennio, il rappresentante della Direzione generale degli istituti di previdenza;

Ritenuta l'urgenza in relazione all'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e con l'impegno di comunicare il presente decreto al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 3 del decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 20, il dott. Carlo Franco è chiamato a far parte del consiglio di amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche, quale rappresentante della direzione generale degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro, per il quadriennio 1973-1976.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1973

Il Ministro: MALAGODI

(8600)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1973.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Asti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti, approvato con decreto ministeriale del 9 settembre 1968, modificato con decreti ministeriali del 20 ottobre 1970, del 12 giugno 1971, del 9 ottobre 1971, del 12 ottobre 1972 e del 27 aprile 1973;

Visto il decreto ministeriale del 14 febbraio 1964 con il quale il dott. Giuseppe Pippione venne nominato vice presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Pippione è confermato vice presidente della Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1973

Il Ministro: MALAGODI

(8697)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1973.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 160, sulla istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali e, in particolare, l'art. 8 della legge medesima concernente la composizione e la nomina del consiglio di amministrazione della Cassa predetta;

Visto il proprio decreto in data 6 marzo 1969, con il quale è stato riconosciuto, per la durata di un quadriennio, l'anzidetto organo della Cassa;

Visto l'esito delle elezioni dei rappresentanti degli iscritti nel consiglio di amministrazione della Cassa sopra citata, da parte del comitato dei delegati nella riunione del 14 aprile 1973, quale risulta dal verbale della riunione medesima rimesso dall'Ente con la nota n. 5152/73/A.G. del 18 aprile 1973;

Ritenuto di procedere alla ricostituzione del consiglio di amministrazione della Cassa suddetta, scaduto per decorso quadriennio;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali è costituito dai seguenti membri:

Pepicelli rag. Ernesto, Turri rag. Angelo Enrico, Bencini rag. Mario, Forchino dott. rag. Alessandro, Caruso rag. Paolo, Boreatti rag. Enrico, Riello rag Giovanni e Borgato dott. rag. Riccardo, eletti dal comitato dei delegati;

Miraglia dott. Antonello, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1973

Il Ministro: COPPO

(8596)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Abbiategrasso

Con decreto 26 maggio 1973, n. 80328 del Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno già facente parte dell'alveo del naviglio Bereguardo, in comune di Abbiategrasso (Milano), segnato nel catasto del citato comune di Abbiategrasso al foglio n. 22, mappali 144, 472 e 473 e al foglio n. 23, mappali 225 e 226, per una superficie complessiva di mq. 13.910 ed indicato nella planimetria rilasciata il 12 settembre 1967, in scala 1 1000, dall'Ufficio tecnico erariale di Milano, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(8763)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 29 marzo 1973 « Modalità per l'applicazione della riduzione d'imposta di fabbricazione prevista per la benzina avente un contenuto massimo di piombo di 0,40 grammi per litro », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 2 aprile 1973, sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 1, punto 4-2, in luogo della cifra « 3,123 » leggasi « 3,3123 »;

all'art. 1, punto 4-6, in luogo della frase Si sciolgono 3,7224 gr. di sale bisodico dell'acido etilendiamminotetraacetico in 1000 ml. di acqua deionizzata », leggasi « Si sciolgono 3.7224 gr. di sale bisodico dell'acido etilendiamminotetraacetico, cristallizzato con $2 H_2O$, in 1000 ml. di acqua deionizzata ».

(8680)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Parma ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1973, la provincia di Parma viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 299.305.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8770)

Autorizzazione alla provincia di Cagliari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1973, la provincia di Cagliari viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.143.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8771)

Autorizzazione alla provincia di Nuoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1973, la provincia di Nuoro viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 884.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8772)

Autorizzazione al comune di Alghero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1973, il comune di Alghero (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 694.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(8773)

Autorizzazione al comune di Barcellona Pozzo di Gotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1973, il comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 800.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8774)

Autorizzazione al comune di Carbonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1973, il comune di Carbonia (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 998.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(8775)

Autorizzazione al comune di Castelsardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1973, il comune di Castelsardo (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.980.220 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(8776)

Autorizzazione al comune di Cefalù ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1973, il comune di Cefalù (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 254.697.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(8777)

Autorizzazione al comune di Cividale del Friuli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1973, il comune di Cividale del Friuli (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 112.762.408 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(8778)

Autorizzazione al comune di Iglesias ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1973, il comune di Iglesias (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.084.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51

(8779)

Autorizzazione al comune di Lercara Friddi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1973, il comune di Lercara Friddi (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 141.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(8780)

Autorizzazione al comune di Oristano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1973, il comune di Oristano (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 517.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(8781)

Autorizzazione al comune di Pachino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1973, il comune di Pachino (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 189.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(8782)

Autorizzazione al comune di Pontedera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1973, il comune di Pontedera (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 690.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(8783)

Autorizzazione al comune di Pravisdomini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1973, il comune di Pravisdomini (Pordenone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.338.815 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(8784)

Autorizzazione al comune di Quartu Sant'Elena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1973, il comune di Quartu Sant'Elena (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 735.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8785)

Autorizzazione al comune di Chiaramonti ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1973, il comune di Chiaramonti (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 24.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8786)

Autorizzazione al comune di Cuglieri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1973, il comune di Cuglieri (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 53.380.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8787)

Autorizzazione al comune di Fermo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1973, il comune di Fermo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 462.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8788)

Autorizzazione al comune di Macomer ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1973, il comune di Macomer (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 102.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8789)

Autorizzazione al comune di Olbia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1973, il comune di Olbia (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 100.277.770 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8790)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 114

Corso dei cambi del 18 giugno 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	607,50	607,50	606,50	607,50	608,50	607,50	607 —	607,50	607,50	607,50
Dollaro canadese	607,50	607,50	607,20	607,50	608,50	607,45	607,50	607,50	607,50	607,50
Franco svizzero	199,64	199,64	199,50	199,64	199,75	199,65	199,15	199,64	199,64	199,64
Corona danese	104,90	104,90	105 —	104,90	104,50	104,87	104,75	104,90	104,90	104,90
Corona norvegese	111,30	111,30	111,50	111,30	111 —	111,28	111,10	111,30	111,30	111,30
Corona svedese	144,75	144,75	145 —	144,75	145 —	144,70	144,75	144,75	144,75	144,75
Fiorino olandese	224,25	224,25	225 —	224,25	224 —	224,26	223,97	224,25	224,25	224,25
Franco belga	16,23	16,23	16,30	16,23	16,30	16,24	16,2275	16,23	16,23	16,23
Franco francese	143,80	143,80	144 —	143,80	143,50	143,78	143,60	143,80	143,80	143,80
Lira sterlina	1571 —	1571 —	1580 —	1571 —	1578 —	1571 —	1570 —	1571 —	1571 —	1571 —
Marco germanico	237,58	237,58	239,30	237,58	237,75	237,55	237,40	237,58	237,58	237,58
Scellino austriaco	32,26	32,26	32,30	32,26	31,65	32,25	32,25	32,26	32,26	32,26
Escudo portoghese	25,99	25,99	26,15	25,99	25,50	25,98	25,98	25,99	25,99	25,99
Peseta spagnola	10,477	10,477	10,55	10,4770	10,75	10,46	10,48	10,4770	10,47	10,47
Yen giapponese	2,30	2,30	2,33	2,30	2,30	2,29	2,30	2,30	2,30	2,30

Media dei titoli del 18 giugno 1973

Rendita 5% 1935	100,60
Redimibile 3,50% 1934	100,625
» 3,50% (Ricostruzione)	87,725
» 5% (Ricostruzione)	98,275
» 5% (Riforma fondiaria)	95,025
» 5% (Città di Trieste)	96,75
» 5% (Beni esteri)	93,30
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	93,25
» 5,50% » » 1968-83	95,275
» 5,50% » » 1969-84	95,925
» 6% » » 1970-85	98,475
» 6% » » 1971-86	98,70
» 6% » » 1972-87	98,725
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	100,30
» » » 5,50% 1976	100,075
» » » 5% 1977	99,925
» » » 5,50% 1977	100,45
» » » 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1974)	98,425
» 5% (» 1° aprile 1975)	97,25
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	96,80
» 5% (» 1° gennaio 1977)	95,40
» 5% (» 1° aprile 1978)	94,625
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	98,675
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	98,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: TARANTO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 giugno 1973

Dollaro USA	607,25
Dollaro canadese	607,50
Franco svizzero	199,395
Corona danese	104,825
Corona norvegese	111,20
Corona svedese	144,75
Fiorino olandese	224,11
Franco belga	16,229
Franco francese	143,70
Lira sterlina	1570,50
Marco germanico	237,49
Scellino austriaco	32,255
Escudo portoghese	25,985
Peseta spagnola	10,478
Yen giapponese	2,30

Avviso di rettifica. — Il corso dei cambi del franco belga del 14 giugno 1973 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 giugno 1973 è così modificato: da *16,18* a *16,80*.

MINISTERO DEL TESORO

Errata-corrige

Nel comunicato concernente l'esito di ricorso portante il numero redazionale 7127, pubblicato alla pag. 3595 della *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 23 maggio 1973, dove è scritto: «... proposto in data 22 aprile 1969 dal sig. Flora Mario...» leggasi: «... proposto in data 23 aprile 1969 dal sig. Zabeo Italo...».

Nel comunicato portante, invece, il numero redazionale 7128, pubblicato alla pag. 3596 della stessa *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... proposto in data 2 aprile 1969 ...» leggasi: «... proposto in data 22 aprile 1969...».

(8714)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal demanio al patriomino dello Stato di terreno in comune di S. Canzian d'Isonzo

Con decreto 4 giugno 1973, n. 166, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno, della superficie di mq. 310, distinto in catasto del comune di S. Canzian d'Isonzo, P.T. 462, mapp. 748/2, ricadente nel comprensorio del consorzio di bonifica del Brancolo, non più occorrente alle esigenze della bonifica.

(8715)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1973, registro n. 6 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 98, viene accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto il 27 aprile 1971 dal brigadiere forestale Boriosi Piergiorgio avverso la punizione di giorni 10 (dieci) di sospensione dallo stipendio.

(8673)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE

Variante al programma di fabbricazione del comune di Busseto

Con decreto del provveditore alle opere pubbliche per l'Emilia n. 7666/I, in data 25 maggio 1973, è stata approvata, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, la variante al programma di fabbricazione del comune di Busseto relativa ad insediamento scolastico nel comune (scuola materna nel capoluogo).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune a termine dell'art. 20, secondo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(8516)

Variante al piano regolatore generale del comune di Salsomaggiore Terme

Con decreto del provveditore alle opere pubbliche per l'Emilia n. 8013/I, in data 5 giugno 1973, è stata approvata, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, la variante al piano regolatore generale del comune di Salsomaggiore Terme relativa ad insediamento scolastico nel comune (scuola materna nel capoluogo).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune a termine dell'art. 20, secondo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(8517)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso riservato, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a tre posti di custode in prova presso l'osservatorio astronomico di Trieste.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, e in particolare l'art. 21, il quale prevede, tra l'altro, che nella prima applicazione della legge i posti recati in aumento nel ruolo del personale ausiliario degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano sono conferiti mediante concorsi da indire per la qualifica iniziale e da espletare tra il personale di ruolo e non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico del bilancio degli osservatori, in servizio negli osservatori astronomici e vesuviano con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati agli osservatori astronomici e vesuviano da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendo dal limite massimo di età;

Vista l'ordinanza ministeriale 22 luglio 1970, con la quale sono stati ripartiti i posti di ruolo organico degli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte, quali risultano a seguito dell'ampliamento dei ruoli organici previsto dalla citata legge 3 giugno 1970, n. 380;

Accertato che nell'organico del personale ausiliario dell'osservatorio astronomico di Trieste l'aumento dei posti di cui al citato art. 21 della legge n. 380 è di tre unità, tenuto conto delle riserve di cui alla citata legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso riservato, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a tre posti di custode di 3ª classe in prova (ex coeff. 151) nel ruolo del personale ausiliario degli osservatori astronomici e vesuviano, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Trieste.

Art. 2.

Il concorso è riservato al personale di ruolo e non di ruolo comunque assunto e retribuito, anche a carico del bilancio degli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati agli osservatori da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendo dal limite massimo di età.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di licenza di scuola elementare superiore;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età;

c) essere cittadini italiani. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dai titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio e recapito;

m) titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti di ruolo è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Ogni domanda dovrà essere corredata da un certificato, rilasciato dal competente direttore dell'osservatorio, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 7.

Il concorso è per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

I titoli, oggetto di valutazione sono i seguenti, con l'attribuzione dei punteggi indicati a fianco di ognuno:

1) servizio prestato presso amministrazioni statali:

a) durata del servizio, punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi, con un massimo di punti 6;

b) qualità del servizio, punti fino a 3;

2) titolo di studio, fino a punti 4;

3) benemerenze militari, fino a punti 3;

4) altri titoli, fino a punti 2.

A detti titoli corrispondono i seguenti documenti, in carta bollata, da collegare alla domanda di partecipazione al concorso:

1) certificati comprovanti i servizi comunque prestati presso amministrazioni pubbliche, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

2) certificato scolastico, con l'indicazione delle votazioni riportate;

3) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, con l'indicazione delle particolari benemerenze conseguite;

4) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano.

Per la prova pratica di scrittura sotto dettato può essere attribuito un massimo di punti 10.

Per sostenere detta prova, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta di identità.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed il voto riportato nella prova di scrittura sotto dettato.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei saranno formate con la osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale - Parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente direttore didattico attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento al grado di cultura elementare superiore;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause, che, a termine delle vigenti disposizioni, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

f) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta da bollo, ovvero certificato di esito di visita di leva su carta da bollo.

I documenti di cui alle lettere *c*), *e*), ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, numero 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si esplicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1970

p. Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1972
Registro n. 61 Pubblica istruzione, foglio n. 196

ALLEGATO A

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV - Viale Trastevere - 00100 ROMA.

. . sottoscritt . . . . . . (*a*), nat . . a . . . , . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . ., chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso riservato, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato a tre posti di custode di terza classe in prova (ex coefficiente 151), carriera ausiliaria, con assegnazione all'osservatorio astronomico di Trieste, concorso indetto con decreto ministeriale 20 agosto 1970, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1972, registro n. 61, foglio n. 196, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 22 giugno 1973.

A tal fine . . . sottoscritt . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . . . . .;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio (*e*) . . . .;

6) di aver prestato i seguenti servizi come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*f*) . . . .;

7) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*g*) . . . .

. . sottoscritt . . dichiara, inoltre, di essere residente nel comune di . . . . (provincia di . . . .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*h*) . . . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. . sottoscritt . . allega, altresì, la dichiarazione prevista dall'art. 4, ultimo comma, del bando di concorso, nonchè i seguenti titoli di merito: . . . .

Luogo e data . . . . . .

Firma (*i*)

. . . .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(*c*) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) Il titolo di studio di licenza elementare superiore deve essere dichiarato anche da chi sia fornito di titolo di studio più elevato.

(*f*) Indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*g*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*h*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*i*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

(8329)

Concorso riservato, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a due posti di custode in prova presso l'osservatorio astronomico di Collurania-Teramo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, e in particolare l'art. 21, il quale prevede, tra l'altro, che nella prima applicazione della legge i posti recati in aumento nel ruolo del personale ausiliario degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano sono conferiti mediante concorsi da indire per la qualifica iniziale e da espletare tra il personale di ruolo e non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico del bilancio degli osservatori, in servizio negli osservatori astronomici e vesuviano con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati agli osservatori astronomici e vesuviano da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendo dal limite massimo di età;

Vista l'ordinanza ministeriale 22 luglio 1970, con la quale sono stati ripartiti i posti di ruolo organico degli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte, quali risultano a seguito dell'ampliamento dei ruoli organici previsto dalla citata legge 3 giugno 1970, n. 380;

Accertato che nell'organico del personale ausiliario dell'osservatorio astronomico di Collurania-Teramo l'aumento dei posti di cui al citato art. 21 della legge n. 380 è di due unità, tenuto conto delle riserve di cui alla citata legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso riservato, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a due posti di custode di 3ª classe in prova (ex coeff. 151) nel ruolo del personale ausiliario degli osservatori astronomici e vesuviano, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Collurania-Teramo.

Art. 2.

Il concorso è riservato al personale di ruolo e non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico del bilancio degli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati agli osservatori da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendo dal limite massimo di età.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di licenza di scuola elementare superiore;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età;

c) essere cittadini italiani. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dai titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio e recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti di ruolo è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Ogni domanda dovrà essere corredata da un certificato, rilasciato dal competente direttore dell'osservatorio, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 7.

Il concorso è per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

I titoli, oggetto di valutazione sono i seguenti, con l'attribuzione dei punteggi indicati a fianco di ognuno:

1) servizio prestato presso amministrazioni statali:

a) durata del servizio, punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi, con un massimo di punti 6;

b) qualità del servizio, punti fino a 3;
2) titolo di studio, fino a punti 4;
3) benemerenze militari, fino a punti 3;
4) altri titoli, fino a punti 2.

A detti titoli corrispondono i seguenti documenti, in carta bollata, da collegare alla domanda di partecipazione al concorso:

1) certificati comprovanti i servizi comunque prestati presso amministrazioni pubbliche, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

2) certificato scolastico, con l'indicazione delle votazioni riportate;

3) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, con l'indicazione delle particolari benemerenze conseguite;

4) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano.

Per la prova pratica di scrittura sotto dettato può essere attribuito un massimo di punti 10.

Per sostenere detta prova, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;
b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto;
g) carta di identità.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed il voto riportato nella prova di scrittura sotto dettato.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei saranno formate con la osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale - Parte II del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente direttore didattico attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento al grado di cultura elementare superiore;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause, che, a termine delle vigenti disposizioni, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

f) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta da bollo, ovvero certificato di esito di visita di leva su carta da bollo.

I documenti di cui alle lettere c), e), ed f) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre i documenti di cui alle lettera a) ed f) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, numero 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si esplicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1972
Registro n. 61 *Pubblica istruzione, foglio n.* 198

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV Viale Trastevere - 00100 ROMA.

. . sottoscritt . . (*a*), nat . . a . (provincia di . .) il . ., chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso riservato, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato a due posti di custode di terza classe in prova (ex coefficiente 151), carriera ausiliaria, con assegnazione all'osservatorio astronomico di Collurania-Teramo, concorso indetto con decreto ministeriale 7 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1972, registro n. 61, foglio n. 198, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 22 giugno 1973.

A tal fine . . . sottoscritt . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . .;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio (*e*) .;

6) di aver prestato i seguenti servizi come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*f*) . .;

7) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*g*)

. . sottoscritt . . dichiara, inoltre, di essere residente nel comune di . . (provincia di . .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*h*) ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. . sottoscritt . . allega, altresì, la dichiarazione prevista dall'art. 4, ultimo comma, del bando di concorso, nonchè i seguenti titoli di merito: . . . . .

Luogo e data .

Firma (*i*)

. . .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(*c*) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) Il titolo di studio di licenza elementare superiore deve essere dichiarato anche da chi sia fornito di titolo di studio più elevato.

(*f*) Indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*g*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*h*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*i*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

(8330)

MINISTERO DELLA DIFESA

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per ufficiale in servizio permanente effettivo maestro direttore della banda dell'Aeronautica militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1973, con il quale è stato indetto un concorso per titoli, integrato da due prove pratiche di direzione di banda, al posto di ufficiale in servizio permanente effettivo, maestro direttore della banda dell'Aeronautica militare (registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1973, registro n. 7 Difesa, foglio n. 236);

Visto l'art. 3 del citato decreto ministeriale 2 febbraio 1973 di concorso dal quale risulta che il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso è scaduto il 26 aprile 1973;

Considerato che è stata presentata una sola domanda di ammissione al suddetto concorso e quindi la situazione è tale da non consentire una adeguata selezione;

Ritenuta nell'interesse dell'amministrazione l'opportunità di riaprire il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Il termine utile per la presentazione delle domande documentate di partecipazione al concorso per titoli, integrato da due prove pratiche di direzione di banda, al posto di ufficiale in servizio permanente effettivo, maestro direttore della banda dell'Aeronautica militare, indetto con decreto ministeriale 2 febbraio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 27 marzo 1973, è riaperto fino alla data corrispondente al 30° giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Pertanto, le due prove pratiche di direzione di banda di cui all'art. 6 del bando di concorso si svolgeranno nei giorni 20 e 21 settembre 1973, alle ore otto, in Roma, presso la sede della banda dell'Aeronautica militare, caserma Cavour, via Lepanto n. 4.

Art. 2.

Sono fatti salvi i diritti del candidato che ha presentato domanda di ammissione al concorso entro i termini stabiliti dal decreto ministeriale 2 febbraio 1973 inerente il concorso stesso e cioè entro il 26 aprile 1973.

Resta ferma ogni altra disposizione del citato bando di concorso che non risulti modificata per effetto del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 maggio 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1973
Registro n. 14 Difesa, foglio n. 2

(8333)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Al punto 3) del colloquio relativo al programma dell'esame del concorso a cento posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 14 ottobre 1972, pagina 6916, dove è scritto: «. . . lettura e traduzione dal francese *o* dall'inglese o dal tedesco . . .» leggasi: «. . . lettura e traduzione dal francese *e* dall'inglese o dal tedesco . . .».

(8808)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.